

Repertorio n.44.413

Raccolta n.26.302

ATTO COSTITUTIVO

AGENZIA DELLE ENTRATE
CASTEL DI SANGRO

DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

REGISTRATO A
CASTEL DI SANGRO

REPUBBLICA ITALIANA

IL 03.08.2010

Il giorno cinque agosto duemiladieci, in Roccaraso e nel mio studio.

N. 1061 Serie II

Innanzi a me VITTORIO ALTIERO, notaio iscritto nel Ruolo dei

Depositato presso la C.C.I.A.A.
di AQ

Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano,

in data 03.08.2010

residente a Roccaraso, con studio in Largo San Rocco n.3,

Al n. 11361/2010
DI PROTOCOLLO

INTERVENGONO

--Alviani Michele, nato a Castel di Sangro il 25 marzo 1948,

domiciliato per la carica ove in seguito, il quale dichiara di

intervenire al presente atto nella esclusiva qualità di Presi-

dente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della

Associazione non riconosciuta denominata:

"BLUE ART ASSOCIATION"

con sede in Castel di Sangro (AQ), Piazza Plebiscito n.18, co-

dice fiscale 01752390664, autorizzato alla firma del presente

atto ai sensi di Statuto e del verbale del Comitato esecutivo

in data 28 dicembre 2009;

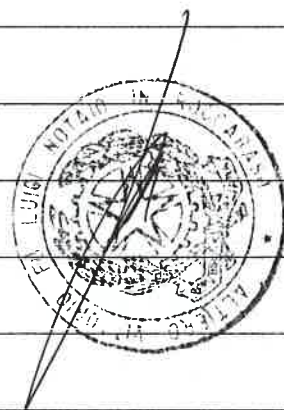
--Di Natale Amedeo, nato a Roccaraso il 30 giugno 1949, domi-

ciliato per la carica ove in seguito, il quale interviene in

qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazio-

ne denominata:

"SCI CLUB ROCCARASO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA"



con sede in Roccaraso (AQ), Viale degli Alberghi n.29, codice

fiscale 01528020660, autorizzato in virtù di delibera assem-

bleare del 21 gennaio 2010;

--Del Castello Mauro, nato a Roccaraso il 24 marzo 1959, domi-

ciliato per la carica ove in seguito, il quale interviene in

qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio:

"SKI PASS IMPIANTI A FUNE ALTO SANGRO - SIAFAS"

con sede in Roccaraso, Via Roma n.60, iscritta presso il Regi-

stro delle Imprese della C.C.I.A.A. di L'Aquila con il numero

di iscrizione e codice fiscale 01188570665, numero REA AQ-

71597, autorizzato alla firma ai sensi di Statuto e della de-

liberazione assembleare in data primo aprile 2010;

-Di Donato Francesco, nato a Sulmona il 6 settembre 1977, do-

miciliato per la carica ove in seguito, il quale interviene in

qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazio-

ne denominata:

"SCI CLUB UNITI dell'ALTO-SANGRO Altopiano delle Cinque Mi-

glia-Alto-Sagittario".

con sede in Castel di Sangro (AQ) alla via Sangro n. 54, pres-

so la Comunità Montana, codice fiscale 91007270662, autorizza-

to alla firma del presente atto ai sensi di Statuto e del ver-

bale assembleare in data 23 novembre 2009;

--La Cesa Michele, nato a Pescasseroli il 20 gennaio 1963, do-

miciliato per la carica ove in seguito, il quale interviene in

qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazio-

ne denominata:

"ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI E RISTORATORI DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO"

con sede in Pescasseroli, Piazza Vittorio Emanuele III n.16,
codice fiscale 01232480663, autorizzato in virtù di delibera
assembleare del 21 gennaio 2010;

--Petrarca Silvia, nata a Castel di Sangro, 23 maggio 1965,
domiciliata per la carica ove in seguito, la quale interviene
in qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'as-
sociazione denominata:

**"A.C.I.A.S. - ASSOCIAZIONE COMMERCianti E IMPRENDITORI ALTO
SANGRO"**

con sede in Castel di Sangro, in Piazza Patini snc, codice fi-
scale 01729370666, autorizzato in virtù di delibera assemblea-
re del 22 giugno 2010;

--Dell'Armi Giovanni, nato a Castel di Sangro il 25 agosto
1972, domiciliato per la carica ove in seguito, il quale in-
terviene in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del-
l'associazione degli Albergatori denominata:

"ALTO SANGRO HOTELS"

con sede in Castel di Sangro, in Località Piana Santa Liberata
snc, codice fiscale 91007720666, autorizzato in virtù di deli-
bera assembleare del 2 agosto 2010;

--Buono Nino, nato a Roma il 23 luglio 1974, domiciliato per
la carica ove in seguito, il quale interviene in qualità di



Direttore e legale rappresentante della Società:

"SCUOLA ITALIANA SCI ROCCARASO-AREMOGNA"

con sede in Roccaraso, Via Circonvallazione n.6, codice fiscale 01577270661, autorizzato alla firma ai sensi di statuto e della delibera assembleare del 21.5.2010;

--Olivieri Sabatino, nato a Castel di Sangro il 9 aprile 1978, domiciliato per la carica ove in seguito, il quale interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione:

"SCUOLA ITALIANA SCI SOLE E NEVE"

con sede in Roccaraso, Via Roma n.56, codice fiscale 01641700669, autorizzato alla firma ai sensi di statuto e della delibera assembleare del 30 luglio 2010;

Intervengono altresì, anche in proprio:

-Del Castello Mauro, nato a Roccaraso il 24 marzo 1959, domiciliato a Roccaraso, in Via Parco Maiello n.25, codice fiscale DLCMRA59C24H434F;

-Colecchi Dario, nato a Roma il 21 luglio 1971, domiciliato a Roccaraso, in Via Conca d'Oro n.14, codice fiscale CLCDRA71L21H501Y;

-Di Natale Amedeo, nato a Roccaraso il 30 giugno 1949, domiciliato a Roccaraso, in Viale degli Alberghi n.29, codice fiscale DNTMDA49H30H4340;

-Alviani Michele, nato a Castel di Sangro il 25 marzo 1948, domiciliato a Castel di sangro, in Via Giardini del Rio n.12,

codice fiscale LVNMHL48C25C096;

-Di Donato Francesco, nato a Sulmona il 6 settembre 1977, domiciliato a Roccaraso, in Viale dei Tigli n.10, codice fiscale DNTFNC77P06I804F;

-Dell'Armi Giovanni, nato a Castel di Sangro il 25 agosto 1972, domiciliato a Castel di Sangro, in Via Madonna delle Grazie n.27, codice fiscale DLLGNN72M25C096K;

-Buono Nino, nato a Roma il 23 luglio 1974, domiciliato a Rivisondoli, in Viale Regina Elena n.63, codice fiscale BNUN-NI74L23H501U;

-Petrarca Silvia, nata a Castel di Sangro il 23 maggio 1965, domiciliata a Castel di Sangro, in Via XX Settembre n.148, codice fiscale PTRSLV65E63C096M;

-Alba Ernesto Paolo, nato a Monopoli (BA) il 19 agosto 1958, domiciliato in Pescasseroli, in Via Colli Bassi - Res. Primula n.70, codice fiscale LBARST58M19F376T.

Gli intervenuti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, rinunziano, d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e stipulano e convengono quanto segue:

1) Tra l'Associazione "BLUE ART ASSOCIATION", lo "SCI CLUB ROCCARASO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA", lo "SKI PASS IMPIANTI A FUNE ALTO SANGRO - SIAFAS", lo "SCI CLUB UNITI dell'ALTO-SANGRO Altopiano delle Cinque Miglia-Alto-Sagittario", la "ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI E RISTORATORI DEL PARCO NAZIONALE



D'ABRUZZO", la "A.C.I.A.S. - ASSOCIAZIONE COMMERCianti E IMPRENDITORI ALTO SANGRO", l'Associazione "ALTO SANGRO HOTELS", la "SCUOLA ITALIANA SCI ROCCARASO-AREMOGNA", la "SCUOLA ITALIANA SCI SOLE E NEVE", come innanzi tutte rappresentate, è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata:

"ALTO SANGRO TURISMO - Società Consortile a responsabilità limitata"

2) La sede della società è fissata nel Comune di Castel di Sangro.

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i comparanti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Castel di Sangro, Via Sangro snc, Palazzetto Terminal.

La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune, con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che potrà, inoltre, deliberare l'istituzione e soppressione di sedi secondarie ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

3) Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00).

A integrale sottoscrizione del capitale sociale i soci si obbligano a eseguire i seguenti conferimenti in denaro, a ciascuno dei quali corrisponde una partecipazione del seguente ammontare:

- alla "BLUE ART ASSOCIATION", per Euro 1.000,00;

- allo "SCI CLUB ROCCARASO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA", per

Euro 1.000,00;

- allo "SKI PASS IMPIANTI A FUNE ALTO SANGRO - SIAFAS", per

Euro 71.000,00;

- allo "SCI CLUB UNITI dell'ALTO-SANGRO Altopiano delle Cinque

Miglia-Alto-Sagittario", per Euro 1.000,00;

- alla "ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI E RISTORATORI DEL PARCO

NAZIONALE D'ABRUZZO", per Euro 18.000,00;

- alla "A.C.I.A.S. - ASSOCIAZIONE COMMERCianti E IMPRENDITORI

ALTO SANGRO", per Euro 1.000,00;

- alla "ALTO SANGRO HOTELS", per Euro 1.000,00;

-alla "SCUOLA ITALIANA SCI ROCCARASO-AREMOGNA", per Euro

5.000,00;

- alla "SCUOLA ITALIANA SCI SOLE E NEVE", per Euro 1.000,00.

Il venticinque per cento del capitale sociale è stato prima

d'ora versato presso la "CARISPAQ S.p.a." - Agenzie di Castel

di Sangro in data 5.8.2010, come risulta dalla ricevuta di de-

posito che i comparenti mi esibiscono.

La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi e

termini che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.

4) La società è amministrata per il primo triennio da un Con-

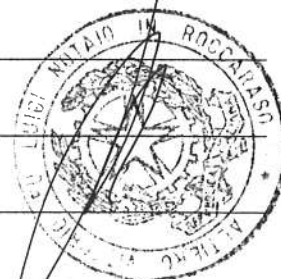
siglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri nominati

nelle persone di:

-Del Castello Mauro - Presidente;

-Colecchi Dario - Vice Presidente;

-Alba Ernesto Paolo - Vice Presidente;



-Di Natale Amedeo - Consigliere;

-Alviani Michele - Consigliere;

-Di Donato Francesco - Consigliere;

-Petrarca Silvia - Consigliere;

-Dell'Armi Giovanni - Consigliere;

-Buono Nino - Consigliere.

Gli Amministratori, presenti, accettano le rispettive nomine e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di illeggibilità previste dalla legge, limitatamente ai presenti.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione generale della Società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

L'uso della firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010.

6) I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di Euro 3.000,00 (tremila/00).

7) L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

STATUTO

Art. 1 - La Società Consortile.

E' costituita ai sensi dell'Art. 2602 e seguenti e dell'Art. 2615-ter e seguenti del Codice Civile, una Società Consortile a Responsabilità Limitata senza fini di lucro denominata:

"ALTO SANGRO TURISMO - Società Consortile a responsabilità limitata".

Art. 2 - Sede Legale e altre sedi.

La Società ha sede legale in Castel di Sangro (AQ).

Essa potrà, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze ed uffici in altre località, sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci sarà quello risultante dal libro soci o, inizialmente, quello risultante o indicato nella richiesta di ingresso.

Art. 3 - Durata.

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Oggetto.

La Società, che non ha fini di lucro, ha fini mutualistici ed ha per oggetto lo svolgimento di qualsiasi attività legata, collegata o connessa allo sviluppo turistico della propria area di riferimento. Questa, inizialmente, coinciderà con il



sub ambito territoriale di Castel di Sangro in riferimento a quanto previsto nel QRR e in senso esteso con l'intera area della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia. Con deliberazione assembleare e per periodi più o meno lunghi, l'area di riferimento potrà essere implementata ed estesa ulteriormente ad aree e territori limitrofi e circostanti, all'intero ambito QRR di Sulmona e ad altri ambiti o aree partner per una migliore funzionalità produttiva e commerciale, sia a livello strategico sia a livello operativo.

La società assumerà ogni forma organizzativa utile alla costituzione ed alla gestione dei sistemi turistici locali STL, dei Cluster produttivi e/o dei Poli di innovazione-turismo, dei Poli turistici previsti nei POIN FESR e PAIN FAS di altri organismi attuatori, intermediari e/o facilitatori per lo sviluppo locale, regionale e comunque di settore, configurandosi sia come referente ed interlocutore principale per l'Agenzia Locale per lo Sviluppo, sia per Enti, aziende ed organizzazioni pubbliche e private di livello locale, regionale e sovraregionale con specifico e particolare riferimento allo sviluppo turistico, in raccordo con le attività messe in campo da altre agenzie operanti per lo sviluppo in altri settori - ruralità, attività produttive, commercio, artigianato, cultura, etc.

In particolar modo ma non a titolo limitativo, la società svolgerà le seguenti attività:

- partecipazione alla programmazione a livello comunitario,

nazionale, regionale, provinciale, d'area ed ambito, nelle fasi di concertazione, programmazione, presentazione di progetti e proposte utili al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- programmazione e coordinamento di iniziative e investimenti materiali ed immateriali connessi al turismo sul territorio di competenza al fine di ottimizzare risorse disponibili con priorità di intervento, massimizzare la complementarità delle azioni e la loro integrazione attraverso l'utilizzo di strumenti strategici (Agenda) ed operativi (Master Plan) per lo sviluppo turistico regionale e locale e la competitività della offerta delle destinazioni d'area - accessibilità, sistema mobilità, sistema accoglienza, qualità servizi, sostenibilità, innovazione tecnologica su processi e produzioni, ottimizzazione utilizzo risorse idriche ed energetiche, etc.

- pianificare, progettare e attuare piani, programmi, progetti, azioni, attività, interventi ed ogni operazione utili allo sviluppo turistico nel più ampio contesto dello sviluppo locale integrato e a valere su sovvenzioni e risorse locali, regionali, nazionali e comunitarie; queste attività potranno essere svolte direttamente ed autonomamente, ovvero in compartecipazione e con partnership territoriali, extraterritoriali e/o transnazionali con altri organismi che operano nel settore turistico e in tutti quelli che si integrano a sistema per una miglior competitività della offerta turistica ed un miglior



sviluppo dell'area di riferimento della società;

- fornire ai propri soci e agli operatori del settore qualsiasi forma di assistenza possa agevolare lo svolgimento delle loro attività, sia in Italia sia all'estero, promuovere sistemi ed iniziative volte ad informare i soci in modo globale e tempestivo, favorendo decisioni e scelte nelle fasi di pianificazione e nella quotidiana gestione delle loro attività, ottimizzare, coordinare e migliorare le fasi di approvvigionamento dei soci relativamente a beni e servizi necessari allo svolgimento delle loro attività, ottimizzare e coordinare le fasi di commercializzazione e distribuzione dei servizi e dei pacchetti turistici prodotti sul mercato nazionale e su quello internazionale.

Per il miglior conseguimento degli scopi consortili, e in relazione agli stessi, la Società potrà:

- assumere partecipazioni in qualsiasi altra organizzazione, attività od iniziativa abbia oggetto analogo, affine o connesso a quello del presente statuto, ivi compresa l'assunzione del ruolo di capofila o soggetto responsabile in ATI, ATS ed altre partnership;

- compiere operazioni produttive e commerciali, creditizie e finanziarie, mobiliari ed immobiliari con terze economie attraverso trattative ed accordi diretti o a nome e per conto dei soci, ivi compresa la apertura di conti correnti, aperture di linee di credito e di finanziamento, anticipazioni e stipu-

la di fidejussioni;

- realizzare, acquistare, affittare, gestire strutture, attrezzature, impianti e qualsiasi altro bene o servizio sia ritenuto necessario;

- stipulare convenzioni ed accordi per lo svolgimento delle attività che la società svolgerà o che diano ai soci una qualsiasi forma di convenienza per lo svolgimento delle loro rispettive attività;

- creare od assumere rappresentanze, concessione ed agenzie, o istituire filiali e succursali in Italia o all'estero;

- ideare, organizzare, gestire e coordinare congressi, convegni, fiere, mostre, manifestazioni sportive, culturali e di ogni altro genere, sempre in sintonia con il suo oggetto sociale;

- ideare, pianificare, gestire e coordinare in modo diretto o attraverso terze organizzazioni, iniziative ed attività di promozione turistica di ogni genere ed in ogni ambito;

- favorire la creazione di centri acquisti, di tour operator, di centri dati, di booking centralizzati e reti telematiche che sostengano l'attività dei soci e possano facilitare il raggiungimento degli obiettivi sopraccitati;

- favorire la creazione di un sistema museale locale connesso ad un sistema museale regionale e sovra regionale, in una ottica di internazionalizzazione dei valori e delle culture locali;



- incentivare la costituzione di eventuali organizzazioni di guide turistiche, guide alpine, accompagnatori, hostess di terra, animatori e sales promoter;

- promuovere iniziative formative e editoriali di ogni tipo, volte ad accrescere la base culturale, le conoscenze ed il know-how nelle imprese turistiche, ed a divulgare informazioni in materia turistica;

- promuovere iniziative formative e editoriali di ogni tipo, volte a creare ed accrescere la professionalità di operatori culturali per eventi, musei, manifestazioni ed attività artistico culturali in genere;

- incentivare la organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, artistici, musicali, letterari e teatrali utili a migliorare l'appeal del territorio in richiamo alla cultura e alle tradizioni locali o all'aumento dei flussi turistici;

- aderire, patrocinare, contribuire o fornire una propria finanziamento ad iniziative ed attività ritenute in linea con l'oggetto sociale della società.

I beneficiari delle attività della Società possono essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino fra soggetti pubblici o privati, singoli o aggregati, comunque connessi o collegati a sistema con programmi, progetti, attività e proposte relative al turismo, realizzate dalla società o da sue ulteriori partecipazioni, partenariati, emanazioni, strutturazioni.

Per il miglior conseguimento degli scopi e per la realizzazione dello scopo sociale, la società, oltre che di strutture proprie, si avvarrà, se necessario e per quanto possibile, di quelle dei soci e di soggetti terzi.

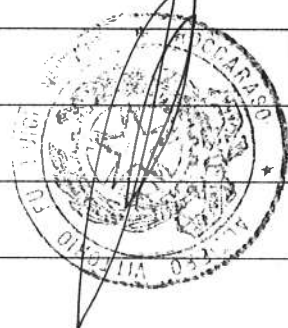
In particolare, per realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, la società potrà avvalersi, sulla base di apposite convenzioni quadro e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun consorziato, delle conoscenze tecniche e professionali, dei mezzi e delle strutture dei soci, secondo le previsioni contenute nei piani/programmi annuali e pluriennali della società.

Le convenzioni di cui sopra, o, in mancanza, specifici accordi disciplineranno le modalità ed i criteri di effettuazione delle prestazioni e dei servizi anche da parte dei dipendenti dei Soci nonché i relativi compensi.

Grazie alla sua formula costitutiva di società privata, l'attività della società consortile sarà del tutto indipendente ed apartitica.

Tutti gli eventuali utili conseguiti per l'intrinseco oggetto di una società consortile di capitali saranno totalmente spesi e reinvestiti per il raggiungimento dell'oggetto sociale sopra dichiarato.

Tale attività non corrisponderà ai soci nessuna forma di utile o qualsivoglia dividendo, escludendo quindi un loro scopo di lucro.



Art. 5 - Requisiti di Soci.

Possono entrare a far parte della società consortile unicamente i consorzi, le associazioni, le cooperative di operatori, imprenditori e/o esercenti operanti nel settore turistico o in attività connesse o strumentali ad esso, funzionali alla produzione della offerta turistica.

I Soci fondatori sottoscriveranno liberamente alla costituzione il numero di quote rispondente alle esigenze di ciascuno nonché utili a garantire equilibri socio economici e territoriali.

Ai soci fondatori, potranno aggiungersi i soci ordinari.

Ogni socio ordinario, al suo ingresso, potrà sottoscrivere al massimo 10 (dieci) delle quote del capitale sociale. I Soci ordinari potranno inoltre sottoscrivere anche un numero di quote equivalenti al numero dei loro soci, associati, consorziati o aderenti formalizzati e risultanti da appositi elenchi e libri sociali al momento dell'ingresso in società.

Art. 6 - Ammissione dei Soci Ordinari.

Sulle domande di ammissione a socio delibera la Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione con contestuale aumento di capitale sociale.

L'ammissione è subordinata all'accertamento della compatibilità della partecipazione del richiedente con le finalità della Società Consortile.

L'ingresso sarà deliberato fatto salvo il diritto di veto e-

ventualmente esercitato da uno dei soci fondatori o da altri soci in rappresentanza di almeno 20% delle quote del capitale sociale.

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Per l'ammissione nella società consortile gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione della Società che, inizialmente, deciderà in merito.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere pienamente a conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle successive deliberazioni, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

In allegato alla domanda, l'aspirante socio dovrà anche presentare il suo statuto, la delibera di adesione dell'organo previsto dal suo statuto, la qualità della persona che sottoscrive la domanda, le quote che si intendono sottoscrivere, i dati della persona che rappresenterà l'organizzazione nella società consortile e la sua qualità, oltre ad eventuali certificazioni e documentazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione della società consortile, caso per caso.

I soci che entrano a far parte della società consortile sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento sulle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 15



(quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione

di accettazione della domanda di ammissione presentata.

La delibera di ammissione a socio diventerà operativa e sarà annotata presso il Registro delle Imprese solo dopo che il nuovo socio avrà versato sia le quote sottoscritte sia la quota di iscrizione annuale.

Art. 7 - Obblighi dei Soci.

Il socio ammesso è obbligato alla osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea dei Soci; dovrà, inoltre, partecipare all'attività sociale ed essere in regola con il versamento di tutte le quote sottoscritte e delle altre somme a qualsiasi titolo dovute alla Società.

Art. 8 - Uscita dalla Società.

I soci cessano di far parte della società consortile a causa di recesso, decadenza, esclusione, scioglimento o liquidazione.

Art. 9 - Recesso.

Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge, art. 2437 c.c. Esso ha luogo e diviene operativo con le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 2437 e 2526 del Codice Civile.

Art. 10 - Decadenza.

Si ha la decadenza del socio:

- In caso di cessazione dell'attività o comunque in caso di

perdita dei requisiti stabiliti per l'ammissione;

- In caso di fallimento del socio o assoggettamento ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.

- La decadenza ha luogo di diritto al verificarsi di una delle suddette ipotesi.

Art. 11 - Esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso:

- Quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società consortile e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti. In questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a soddisfare i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo soltanto quando è trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;

- Quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e del regolamento oppure le deliberazioni della assemblea o del consiglio di amministrazione.

- Quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi della società consortile;

- Quando eserciti personalmente, o entrando a far parte di altre imprese o enti anche a mezzo di interposta persona, attività analoghe ed in contrasto con la società o fomenti dissidi o disordine tra i soci.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunicata a mezzo di lettera raccomandata al socio interessato.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione nel Registro delle Imprese, da effettuarsi a cura degli amministratori.

Art. 12 - Liquidazione quote soci.

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio la liquidazione delle quote sociali da esso possedute sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglia limitatamente al socio, mai comunque in misura superiore al suo valore nominale.

Per altro, il Consiglio di Amministrazione, potrà a suo insindacabile giudizio, dedurre tale pagamento in compensazione quando il socio uscente abbia altre partite debitorie verso la società consortile.

Nello specifico, al momento della uscita dalla società, il socio sarà ugualmente obbligato al versamento di ogni altro costo già deliberato, ripartito e di sua esclusiva competenza, ovvero delle quote del contributo annuale dei soci deliberate in assemblea per il fondo di gestione ordinario, in base alle quote di capitale possedute, al netto delle contribuzioni ricevute da terzi sul fondo di gestione straordinario, delle quote relative ai fondi specificatamente creati ed istituiti per la gestione, la partecipazione e la realizzazione di pro-

getti ed investimenti deliberati in assemblea e a cui il socio ha aderito sottoscrivendo la propria specifica volontà di partecipazione, rispetto alle spese esistenti in rispondenza delle mensilità trascorse fino al momento della liquidazione delle quote di capitale sociale per qualsiasi motivo, nonché rispetto ai costi delle fasi attuative o degli impegni di spesa presi e determinati alla data di richiesta di uscita dalla società.

Art. 13 - Contribuzioni.

Alla società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza per altro che ciò dia diritto a partecipazioni, istituti di credito, istituti scientifici, enti ed operatori pubblici e privati che condividano gli scopi sociali della società consortile. Se versate senza finalità, andranno a confluire nel Fondo di Gestione Straordinario, se finalizzate, andranno a rinforzare specifiche attività o progetti, sui Fondi di cui al punto 6 dell'Art. 14, nei corrispondenti conti correnti specifici.

I Soci si impegnano a versare anche una contribuzione annuale per la gestione ordinaria della società, in unica soluzione o in più soluzioni, determinata quantitativamente e nelle modalità dal CdA all'inizio dell'esercizio: essa confluirà in un apposito Fondo di Gestione Ordinario che non potrà essere mai superiore al capitale sociale per ogni anno di esercizio. Per il Fondo di Gestione Ordinario sarà utilizzato apposito conto

corrente bancario. La società potrà operare utilizzando entrambi i Fondi di Gestione e potrà trasferire risorse dal Fondo di Gestione Straordinario a quello Ordinario, abbattendo così le contribuzioni annuali dei Soci.

Non vi potranno essere perdite sul fondo di gestione in quanto esso verrà predefinito in via preventiva rispetto ai programmi ed alle strategie della società consortile che andranno a loro volta a definire il contributo annuale dovuto da ogni socio per la gestione rispetto alle quote possedute.

Art. 14 - Patrimonio Sociale.

Il Patrimonio Sociale è costituito:

1. Dal Capitale Sociale che è di Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è suddiviso in 100 (cento) quote da Euro 1.000,00 (mille/00) cadauna;
2. dalla riserva legale ordinaria;
3. Dalle altre riserve straordinarie;
4. dal Fondo Gestione Ordinario -contribuzioni soci.
5. dal Fondo di Gestione Straordinario -contribuzioni di terzi senza finalità previste dall'articolo precedente.
6. dai Fondi specificatamente creati ed istituiti per la gestione di singoli progetti ed attività, ciascuno con un proprio conto corrente bancario di riferimento, e dalle quote annuali di iscrizione versate dai soci.

Qualora il Capitale Sociale dovesse subire delle perdite o venisse inizialmente utilizzato come fondo di gestione,

l'Assemblea dei Soci, in caso di perdita o necessità, potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, chiedendo loro di esprimere la volontà di ricapitalizzazione e quindi di esercitare il diritto di prelazione al fine di mantenere la stessa percentuale di quote di capitale posseduto.

Dall'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato, il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale finché essa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'utile che residua verrà reinvestito con decisione dell'Assemblea dei soci per la realizzazione dell'oggetto sociale essendo, anche spostandolo sui Fondi di cui al punto 6 dell'Art.14, e comunque resta assolutamente vietata qualsiasi distribuzione di utili ai soci anche attraverso incarichi e forniture non finalizzate ad attività ricomprese in progetti definiti e che abbiano copertura attraverso appositi quadri economico finanziari di progetto, attività, singola iniziativa in riferimento e nell'ambito dei Fondi di cui al punto 6 dell'Art. 14.

Oltre al Fondo di Gestione Ordinario e al Fondo di Gestione Straordinario su cui confluiscono tutte le contribuzioni annuali o una tantum effettuate dai soci o da terzi, già definiti all'Art. 13, per quanto concerne il/i Fondi specificatamente creati e istituiti per la gestione di singoli progetti ed attività, ivi compresi investimenti ed operazioni di diversa natura ed entità, essi saranno meglio definiti proceduralmente

nel regolamento della società. Resta inteso che per ogni progetto, azione, intervento, attività o anche singola operazione a titolo oneroso che preveda utilizzo di risorse economico finanziarie a qualsiasi titolo da parte della società, delibererà l'assemblea dei soci.

La delibera assembleare favorevole attesterà la utilità diffusa del progetto, azione, attività, etc, mentre nella stessa delibera andranno definiti oneri e responsabilità economico finanziarie cui faranno fronte e per cui risponderanno in toto ed esclusivamente i soci che avranno aderito e sottoscritto la propria partecipazione a quanto sopra, ivi compreso l'impegno di ciascuno di essi a coprire la propria quota rispetto alle specifiche esigenze ed ai relativi budget, anche indipendentemente dalle quote di capitale sottoscritte, mantenendo contabilità e conti separati per ciascun progetto, azione, intervento, attività, investimento, favorendo sia le fasi di rendicontazione e di cofinanziamento, sia quelle di conteggio e competenze in caso di liquidazione delle quote di capitale sociale al socio uscente per i motivi di cui agli art. 8, 9, 10 del presente statuto.

Resta infine inteso che per l'approvazione e la attuazione di quanto concerne fondo o fondi specificatamente attivati, sarà necessaria la copertura totale degli oneri e degli impegni che la società dovrà di volta in volta assumere.

Art. 15 - Esercizio Sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio che dovrà essere discusso e approvato dall'Assemblea dei Soci.

A norma dell'art. 4 della legge 21/05/81 n.240, la società non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma, ai soci.

Art. 16 - Organi Sociali.

Sono organi della società consortile:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - l'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento sulle quote sottoscritte e che abbiano versato la quota annuale di iscrizione.

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche i non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta nella sede sociale o altrove, a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, invito a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail, da spedire almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Nell'avviso dovrà essere indicata la

data di una eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, ossia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

-sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetti di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti. Quando il Presidente

ed i Vice Presidenti mancano, l'Assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Le deliberazioni di ogni assemblea devono constare da specifico verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato e trascritto in apposito registro di cui i soci possono prendere visione ed ottenerne estratti.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- Per la discussione e l'approvazione del bilancio annuale;
- Per la nomina del consiglio di amministrazione;
- Per trattare ogni altro argomento compreso all'ordine del giorno, di pertinenza dell'assemblea ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea può essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto (1/5) dei soci, indicando in essa anche gli argomenti da trattare. In questo caso l'Assemblea sarà convocata nei modi e nei tempi previsti dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

Le Assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, sono valide

qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per la approvazione di variazione di statuto che andrà deliberata con maggioranza qualificata di soci che rappresentino quote per almeno i due terzi del capitale sociale. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti presso il Registro delle Imprese da almeno tre mesi.

In caso di malattia o di altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare da altro socio che non sia amministratore o dipendente della società consortile, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare più soci fino ad un numero massimo di 25 quote oltre le sue.

Ogni intervenuto ha diritto ad un numero di voti pari all'ammontare delle quote sociali da lui sottoscritte in qualità di socio, ed eventualmente pari a quelle rappresentate per delega.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per scheda segreta quando

l'Assemblea lo delibera a maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e nomina un segretario che può essere persona estranea alla società consortile e deve essere notaio, quando richiesto dalla legge.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri da eleggersi esclusivamente fra i soci o soggetti designati da persone giuridiche soci.

L'Assemblea ne determinerà il numero prima della nomina. Gli amministratori eletti durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Nel caso di vacanza di uno o più amministratori, il consiglio può completarsi a norma dell'Art. 2386 del Codice Civile. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà sollecitamente venire convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Gli amministratori possono aver diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, tramite fax almeno 24 ore prima, sia nella sede sociale sia altrove, dal Presidente o da uno dei due Vice-Presidenti quando concorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'Art.19, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri. Le riunioni dei consiglieri vengono presiedute in ordine di precedenza dal

Presidente, dal Vice-Presidente e dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le votazioni sono normalmente palesi. Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha le mansioni di Segretario. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società consortile e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali ad eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di Statuto siano riservate alla competenza dell'Assemblea. Potrà costituire commissioni tecniche consultive alle quali devolvere particolari compiti. Tali commissioni potranno anche avere facoltà esecutive in virtù di specifico mandato ricevuto di volta in volta dal Consiglio. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione compilare i regolamenti previsti in codesto Statuto e presentarli all'Assemblea dei Soci per la approvazione. Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina di qualsiasi dirigente della

società consortile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più Consiglieri Delegati da scegliersi esclusivamente fra i consiglieri. I poteri e la durata in carica saranno stabiliti dalle relative deliberazioni di costituzione o in successive deliberazioni e dovranno in ogni caso essere comunicate all'Assemblea nella riunione.

Art. 19 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente e due Vice-Presidenti i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Uno dei due Vice-Presidenti sostituisce il Presidente assente o impedito o che si trovi per una particolare questione in conflitto di interessi con la società consortile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società consortile:

- Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istituzioni al personale dipendente;
- Presiede le adunanze del Consiglio e le Assemblee dei Soci.

La firma sociale spetta al Presidente e, disgiuntamente da questi, ai Vice-Presidenti designati a norma dell'Art. 19 del presente Statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa l'autorizzazione di quest'ultimo, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ai Vice-Presidenti nonché con speciale procura ad un consigliere, ad un socio o ad un

dipendente della società consortile.

Art. 20 - Scioglimento e Liquidazione.

In qualunque caso di scioglimento della società consortile, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio residuo dopo la liquidazione della società consortile, dopo il pagamento di tutte le passività sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 21 - Regolamento.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società consortile potrà essere disciplinato da un apposito regolamento interno da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Per entrare in vigore, dovrà essere sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei soci, la quale potrà apportarvi eventuali modifiche.

Art. 23 - Disposizioni finali.

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su fogli nove per trentatre facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano e sottoscrivono alle ore diciannove e dieci.

F.to: Mauro Del Castello - Amedeo Di Natale - Alviani Michele

- Ernesto Paolo Alba - Francesco Di Donato - La Cesa Michele -
Olivieri Sabatino - Giovanni Dell'Armi - Nino Buono - Petrarca
Silvia - Colecchi Dario - Vittorio Altiero - notaio (sigillo).

La presente copia, composta di nove fogli, è conforme al suo
originale, munito delle prescritte firme.

Si rilascia per uso *Consenf.fo*

Roccaraso, *24/09/2010*

